

COMUNE DI FLORIDIA

PROVINCIA DI SIRACUSA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LE ADUNANZE E IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

**Deliberato dal Consiglio Comunale
nella seduta del 31 marzo 2004 con verbale n.21**

**Modificato dal Consiglio comunale
nella seduta del 26 gennaio 2006 con deliberazione n.10**

**Modificato dal Consiglio comunale
nella seduta del 22 dicembre 2008 con deliberazione n.73**

**Modificato dal Consiglio comunale
nella seduta del 15 ottobre 2014 con deliberazione n.70**

**Modificato dal Consiglio comunale
nella seduta del 19 aprile 2016 con deliberazione n.22**

**Modificato dal Consiglio comunale
nella seduta del 22 febbraio 2018 con deliberazione n.7**

INDICE

TITOLO I Disposizioni generali

ART.1	OGGETTO E FINALITÀ
ART.2	PRIMA CONVOCAZIONE DEL C.C. – PRESIDENZA PROVVISORIA – GIURAMENTO CONVALIDA-SURROGA
ART.3	ELEZIONE DEL PRESIDENTE
ART.4	ELEZIONE DEL VICE PRESIDENTE
ART.5	DIMISSIONI DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE
ART.6	REVOCA DEL PRESIDENTE

TITOLO II Convocazioni

ART. 7	LUOGO DELLE ADUNANZE
ART.8	PUBBLICITÀ E SEGRETEZZA DELLE SEDUTE
ART.9	INIZIATIVA DI CONVOCAZIONE
ART.10	ORDINE DEL GIORNO
ART.11	PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
ART.12	AVVISI DI CONVOCAZIONE
ART.13	DEPOSITO E CONSULTAZIONE DI ATTI
ART.14	CONSIGLIO COMUNALE INFORMALE
ART.15	VISURA E COPIA DEGLI ATTI ADOTTATI DALLA G.M. E DAL C.C.

TITOLO III Organizzazione del Consiglio Comunale

Art.16	ORGANISMI DEL CONSIGLIO COMUNALE
ART.17	LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE
ART.18	LE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI
ART.19	I GRUPPI CONSILIARI
ART.20	CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO
ART.21	NUMERO LEGALE
ART.22	VERIFICA NUMERO LEGALE E NOMINA SCRUTATORI
ART.23	APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLE SEDUTE PRECEDENTI
ART.24	PUBBLICITÀ E SEGRETEZZA DELLA VOTAZIONE
ART.25	VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI
ART.26	PROCESSO VERBALE DELLE ADUNANZE

TITOLO IV Disciplina delle sedute

ART.27	COMPORAMENTO DEI CONSIGLIERI
ART.28	PARTECIPAZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI

ART.29	ORDINE DELLA DISCUSSIONE
ART.30	COMPORAMENTO DEL PUBBLICO
ART.31	AMMISSIONE DI FUNZIONARI E CONSULENTI IN AULA

TITOLO V Ordine dei lavori

ART.32	COMUNICAZIONI
ART.33	INTERROGAZIONI
ART.34	INTERPELLANZE
ART.35	MOZIONI
ART.36	ORDINE DI TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI – EMENDAMENTI- SUB EMENDAMENTI
ART.37	DISCUSSIONE – NORME GENERALI
ART.38	QUESTIONE PREGIUDIZIALE E SOSPENSIVA
ART.39	FATTO PERSONALE
ART.40	TERMINE DELL'ADUNANZA

TITOLO VI Commissioni consiliari speciali

ART.41	COMMISSIONI CONSILIARI D'INCHIESTA
--------	------------------------------------

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

OGGETTO E FINALITA'

Il presente regolamento disciplina l'organizzazione, il funzionamento e l'esercizio delle attribuzioni del Consiglio comunale in attuazione delle vigenti disposizioni di legge e degli articoli 8 e seguenti dello Statuto comunale.

ART. 2

PRIMA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE – PRESIDENZA PROVVISORIA – GIURAMENTO - CONVALIDA - SURROGA

La prima convocazione del Consiglio comunale è disposta dal Presidente del Consiglio uscente e deve avere luogo entro 15 gg. dalla proclamazione degli eletti, con invito da notificarsi almeno 10 gg. prima di quello stabilito per la prima adunanza.

Qualora il Presidente uscente non provveda entro i termini indicati nel comma precedente, la convocazione è disposta dal consigliere neo eletto che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali.

La Presidenza della prima adunanza spetta, sino all'elezione del Presidente, al consigliere più anziano per preferenze individuali.

Nell'ipotesi di omissione degli atti, di cui ai precedenti commi, il Segretario comunale ne dà tempestiva comunicazione al competente Assessorato regionale per il controllo sostitutivo. Il consigliere più anziano per voti assume la presidenza provvisoria del Consiglio comunale, presta per primo il giuramento secondo la seguente formula: *“Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del Comune ed in armonia con gli interessi della Repubblica e della Regione”*, quindi invita gli altri consiglieri a prestare giuramento.

Con la prestazione del giuramento, i consiglieri comunali entrano nel pieno esercizio delle loro funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative proprie della carica.

Nella stessa adunanza e, ove occorra, in quella immediatamente successiva il Consiglio comunale procede alla convalida e alla eventuale surroga degli eletti, quindi all'elezione del Presidente e del Vice Presidente.

ART. 3

ELEZIONE DEL PRESIDENTE

Il Consiglio comunale, elegge nel suo seno un Presidente.

Per l'elezione a Presidente è necessario che alla prima votazione un consigliere consegua il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. Se nella prima votazione nessun consigliere ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, si effettua una seconda votazione e risulterà eletto il consigliere che abbia riportato la maggioranza semplice, e cioè il maggior numero di voti dei consiglieri presenti.

Nel caso di parità numerica di voti la votazione ha l'ordinario esito negativo.

La seduta, dopo la seconda votazione, è rinviata al terzo giorno successivo e in caso di ulteriore parità risulterà eletto il consigliere più anziano secondo quanto prescrive l'art. 171 dell'O.R.E.L.

ART. 4

ELEZIONE DEL VICE PRESIDENTE

Il Consiglio comunale elegge nel suo seno un Vice Presidente.

La elezione viene effettuata con l'osservanza delle disposizioni dell'art. 30 della L.R. n.9/86 e dell'art. 184 dell'O.R.E.L.

ART. 5

DIMISSIONI DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE

Le dimissioni del Presidente e del Vice Presidente sono oggetto di trattazione e accettazione da parte del Consiglio; ove vengano rigettate, se reiterate, divengono definitive e immediatamente efficaci.

ART. 6

REVOCA DEL PRESIDENTE

Per quanto riguarda la revoca del Presidente si trascrive qui di seguito quanto normato nello Statuto comunale all'art. 14:

- ◆ il Presidente del Consiglio Comunale può essere revocato dalla sua carica, solo ed esclusivamente, per i seguenti motivi:
 - 1) per gravi motivi di ordine pubblico;
 - 2) per gravi e reiterate violazioni di legge e regolamenti.

La proposta di revoca può essere presentata almeno dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune e deve essere specificamente motivata con precisazione degli addebiti.

Al Presidente del C.C. è consentito presentare entro venti giorni dalla proposta le proprie deduzioni.

La proposta di revoca deve essere trattata in Consiglio comunale nei trenta giorni successivi dalla scadenza del termine assegnato al Presidente per le proprie deduzioni.

Per l'approvazione della proposta di revoca, occorre il voto favorevole di almeno due terzi dei consiglieri assegnati al Comune.

Parimenti si proceda per il Vice Presidente del Consiglio comunale.

TITOLO II

CONVOCAZIONI

ART. 7

LUOGO DELLE ADUNANZE

Le sedute del Consiglio comunale si tengono di regola presso la sede del Palazzo Municipale, in apposita sala. Tuttavia, la Presidenza, sentiti i capigruppo consiliari, quando ricorrono particolari

motivi, può stabilire, con apposita determinazione un diverso luogo di riunione, ma in ogni caso nell'ambito del territorio comunale, dandone notizia alla cittadinanza mediante pubblici avvisi. Nei giorni in cui si tiene il Consiglio comunale, nel Palazzo Municipale saranno esposte le bandiere italiana, europea e siciliana.

ART. 8

PUBBLICITA' E SEGRETEZZA DELLE SEDUTE

Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo il caso in cui il Consiglio comunale con decisione motivata e con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti, decida di procedere in seduta segreta. In ogni caso la seduta è segreta quando si tratti di questioni che implicino apprezzamenti o giudizi sulle qualità delle persone. Si procede in seduta pubblica per tutte le nomine e le designazioni di competenza consiliare.

ART. 9

INIZIATIVA DI CONVOCAZIONE

Il Consiglio comunale può riunirsi per:

- a) per determinazione del Presidente, il quale stabilisce l'ordine del giorno del Consiglio comunale;
- b) su richiesta scritta del Sindaco;
- c) su richiesta scritta di almeno un quinto dei Consiglieri in carica per la trattazione di argomenti da essi stessi indicati in cui devono essere prodotti l'oggetto, gli eventuali atti istruttori e lo schema di atto deliberativo.

La riunione del Consiglio comunale deve aver luogo entro 20 giorni dalla data di presentazione della richiesta da parte dei consiglieri comunali o dal Sindaco.

ART. 10

ORDINE DEL GIORNO

L'ordine del giorno è l'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna seduta e viene compilato dalla Presidenza a norma di legge e secondo le indicazioni dei precedenti articoli. All'ordine del giorno già diramato possono essere aggiunti altri argomenti, fermo restando l'osservanza delle modalità e dei termini di cui al successivo articolo 13.

Nessuna proposta di atto deliberativo può essere sottoposta a discussione e/o votazione se non risulta iscritta all'o.d.g.

ART. 11

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

E' compito della Presidenza, programmare periodicamente l'attività consiliare riunendo la conferenza dei capigruppo consiliari, per stabilire il calendario dei lavori con l'indicazione delle date, e degli orari delle sedute, nonché degli argomenti da trattare.

ART. 12

AVVISO DI CONVOCAZIONE - CONSEGNA - MODALITA' - TERMINI

La convocazione del Consiglio comunale è disposta dalla presidenza a mezzo di avviso di convocazione contenente:

- a) il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza con la precisazione che si tratta di prima convocazione o di prosecuzione della stessa;
- b) la menzione dell'urgenza, ove ricorre il caso;
- c) elenco degli argomenti da trattare in seduta pubblica; successivamente, con espressa menzione quelli da trattare in seduta segreta;
- d) la data e la firma del Presidente o di chi ne fa le veci.

L'avviso di convocazione, così come ogni altro documento inerente il Consiglio comunale, è trasmesso ai Consiglieri via e-mail all'indirizzo di posta elettronica certificata, dagli stessi indicato (o, in alternativa, per telegramma, fax, SMS (short message system), o altro idoneo strumento telematico che ne attesti l'invio) almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la seduta qualora si tratti di seduta ordinaria. Nei casi d'urgenza può avere luogo anche ventiquattro ore prima ma in tal caso ogni deliberazione, su richiesta della maggioranza dei consiglieri presenti può essere differita al giorno seguente. E' facoltà del consigliere comunale optare espressamente per la ricezione degli avvisi a mezzo consegna del messo comunale.

Qualora risulti impossibile utilizzare gli strumenti di comunicazione telematica la trasmissione sarà effettuata mediante consegna a mano al domicilio di ciascun Consigliere. La consegna deve risultare da dichiarazione del Messo comunale con l'indicazione del giorno e dell'ora della consegna.

La partecipazione del Consigliere alla seduta sana, in ogni caso, eventuali vizi di convocazione. Per la comunicazione di eventuali argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli già iscritti all'ordine del giorno di una seduta si applica quanto previsto per le convocazioni di urgenza. Nel computo dei termini a giorni o ad ore si escludono il giorno e l'ora iniziali e vengono compresi i giorni festivi.

ART. 13

DEPOSITO E CONSULTAZIONE DI ATTI

Le proposte di deliberazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno del Consiglio comunale devono essere corredati dei prescritti pareri dei funzionari responsabili ed insieme agli atti relativi devono essere depositati presso la segreteria comunale almeno tre giorni utili prima e nei casi di urgenza almeno 24 ore prima dell'adunanza.

I Consiglieri hanno facoltà di prendere visione, durante le ore d'ufficio, di tali atti nonché di tutti i documenti necessari perché l'argomento possa essere esaminato.

ART. 14

CONSIGLIO COMUNALE INFORMALE

Il Presidente del Consiglio comunale, sentita la conferenza dei capigruppo, può convocare informalmente il Consiglio comunale per casi impreveduti e per eventi eccezionali che hanno riguardato la cittadinanza e laddove è necessario che il Consiglio comunale dia il suo apporto. Per le suddette convocazioni deve essere rispettato l'iter formale delle convocazioni.

ART. 15

VISURA E COPIA DEGLI ATTI ADOTTATI DALLA G.M. E DAL C.C.

I Consiglieri comunali, per l'effettivo esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di prendere visione dei provvedimenti adottati dall'Ente e degli atti preparatori in essi richiamati nonché di avere tutte le informazioni necessarie all'esercizio del mandato e di ottenere copia degli atti senza spesa e senza alcuna autorizzazione richiedendoli al Segretario comunale o al funzionario responsabile del settore interessato, da rilasciare entro il termine ordinario di 10 giorni continuativi.

Qualora si rilevino casi di mancata risposta agli atti di sindacato ispettivo per i quali i presentatori insistono nella richiesta di risposta, potranno essere applicate, nei confronti di coloro che non hanno ottemperato alle richieste, se dipendenti comunali, le sanzioni disciplinari previste dai singoli contratti collettivi di lavoro e quelle eventualmente previste dal regolamento comunale sul diritto all'accesso al momento vigenti.

L'eventuale procedimento disciplinare potrà essere avviato solo a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di presentazione dell'atto di sindacato ispettivo.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 16

ORGANISMI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sono organismi del Consiglio comunale:

- > la Presidenza
- > le Commissioni consiliari
- > i gruppi consiliari
- > la conferenza dei capigruppo

ART. 17

LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente predispone l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale, trasmette gli atti ai Presidenti delle Commissioni consiliari, rappresenta l'intero Consiglio comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla Legge e dallo Statuto.

Provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione; pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato con l'assistenza degli scrutatori.

Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello Statuto e del regolamento.

Il Presidente è l'organo super partes ed a tale posizione di imparzialità deve ispirare l'esercizio delle sue funzioni. Come espressione dell'intera assemblea alla quale è collegato da un implicito rapporto

di fiducia, egli acquista una posizione che lo vede garante allo stesso tempo, dei diritti dei singoli Consiglieri, delle minoranze e del corretto svolgimento delle attività consiliari.

Il Presidente del Consiglio comunale, per assicurare il buon andamento dei lavori, programma periodicamente il calendario dell'attività consiliare, sentita la Conferenza dei Capi gruppo.

Il Presidente promuove i rapporti del Consiglio comunale con la Giunta, il Collegio dei Revisori dei conti, il Difensore civico, le istituzioni ed aziende speciali e gli altri organismi ai quali il Comune partecipa.

La concessione dell'uso dell'aula consiliare deve essere previamente comunicata al Presidente del Consiglio comunale.

ART.18

LE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

In seno al Consiglio comunale sono costituite cinque commissioni permanenti con competenze nei settori:

- 1) *Commissione Affari Generali – Programmazione;*
- 2) *Commissione Bilancio – Finanze – Patrimonio – Attività produttive;*
- 3) *Commissione Urbanistica – Lavori Pubblici – Ambiente – Protezione civile;*
- 4) *Commissione Servizi Sociali;*
- 5) *Commissione Scuola – Cultura – Sport – Tempo libero.*

L'attività delle Commissioni è disciplinata da apposito regolamento che ne stabilisce l'organizzazione e il funzionamento.

ART.19

I GRUPPI CONSILIARI

I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare.

Ciascun gruppo è costituito da almeno due Consiglieri.

I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Presidente il nome del Capo gruppo, entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo-eletto. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate al Presidente le variazioni della persona del Capo gruppo. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato Capo gruppo il Consigliere del gruppo "più anziano" per preferenze individuali.

Il Consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Presidente, allegando la dichiarazione di accettazione del capo del nuovo gruppo.

Il Consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi acquisisce le prerogative e la rappresentanza spettante ad un gruppo consiliare. Più consiglieri comunali possono costituire gruppo misto che elegge al suo interno il Capo gruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al Presidente, da parte dei consiglieri interessati.

ART.20

CONFERENZA DEI CAPI GRUPPO

La Conferenza dei Capi gruppo è organismo consultivo del Presidente del Consiglio comunale nell'esercizio delle funzioni di Presidente delle adunanze consiliari ed ha il compito di definire la programmazione dei lavori del Consiglio comunale e stabilire quant'altro risulti utile al proficuo andamento dell'attività del Consiglio.

Il Presidente può sottoporre al parere della Conferenza dei Capi gruppo, prima di deciderne l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio, argomenti di particolare interesse o importanza.

La Conferenza dei Capi gruppo esercita le altre funzioni ad essa attribuite dallo statuto, dal presente regolamento e dal Consiglio comunale, con appositi incarichi. Le proposte e i pareri della Conferenza sono illustrati al Consiglio dal Presidente.

La Conferenza dei Capi gruppo è convocata e presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente. Alla riunione partecipa il Segretario comunale od il suo sostituto ed assistono i funzionari comunali richiesti dal Presidente.

La Conferenza è inoltre convocata dal Presidente del Consiglio comunale quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da un numero di Capi gruppo che rappresenti almeno la metà dei Consiglieri in carica.

La riunione della Conferenza dei Capi gruppo è valida quando dai partecipanti è rappresentata almeno la metà dei Consiglieri in carica.

I Capi gruppo hanno facoltà di delegare un Consigliere del proprio gruppo a partecipare alla Conferenza, quando essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente.

Delle riunioni della Conferenza dei Capi gruppo viene redatto verbale, nella forma di resoconto sommario, a cura del Segretario comunale o di un funzionario dallo stesso designato.

In caso di assenza del Presidente o dei vice- Presidente, all'ora stabilita dalla convocazione, il segretario verbalizzante redige apposito verbale annotando i presenti e gli assenti e dichiara la seduta non valida, anche in presenza di numero legale.

ART. 21

NUMERO LEGALE

Per la validità delle sedute del Consiglio è sufficiente la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. La mancanza del numero legale, all'inizio o nel corso dei lavori, comporta la sospensione di un'ora della seduta.

Qualora anche alla ripresa dei lavori dovesse venir meno il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo con il medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione. Nella seduta di prosecuzione, è sufficiente per la validità della deliberazione l'intervento dei due quinti dei consiglieri in carica. Le eventuali frazioni, ai fini del calcolo dei due quinti, si computano in unità. Quando la legge richieda particolari "quorum" di presenti e di voti, sia in prima che in seconda convocazione, il numero legale, è determinato da tali "quorum".

I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a render valida l'adunanza, ma non nel numero dei voti utili per l'approvazione della proposta trattata. Ogni consigliere che sopraggiunga dopo fatto l'appello nominale o che abbandona l'aula prima del termine dell'adunanza, è tenuto a darne avviso al Segretario.

ART. 22

VERIFICA NUMERO LEGALE E NOMINA SCRUTATORI

All'ora fissata nell'avviso di convocazione senza indugio e senza chiamare l'appello, tranne che non venga richiesto, il Presidente dichiara aperta la seduta con le proprie comunicazioni, trattando successivamente le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni. Terminata la discussione sulle interrogazioni, le interpellanze e le mozioni, il Presidente verifica il numero legale e propone all'assenso del Consiglio comunale i nomi dei tre consiglieri che fungeranno da scrutatori e che hanno il compito di assisterlo nelle votazioni tanto palesi quanto segrete e nell'accertamento dei relativi risultati, per la proclamazione della votazione.

Il numero legale si verifica al momento dell'apertura del seggio elettorale. La verifica è obbligatoria per la prima votazione e nelle successive votazioni se richiesta, la verifica del numero legale deve aver luogo alla ripresa che segue ogni sospensione dei lavori del Consiglio. Si computa fra i presenti il consigliere che rientra in aula prima che venga proclamato l'esito dell'appello.

ART. 23

APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLE SEDUTE PRECEDENTI

Nominati gli scrutatori, il Presidente fa dare lettura del processo verbale della seduta precedente, per la relativa approvazione. Quando non vengono fatte osservazioni, il processo verbale si intende approvato senza votazione. I verbali approvati non possono più essere riportati all'esame del Consiglio comunale.

Occorrendo la votazione, questa avrà luogo per alzata di mano. Sul processo verbale è concessa la parola a chi intenda proporre una rettifica. Ogni eventuale rettifica, approvata dal Consiglio, deve essere inserita a verbale nella seduta in corso, e l'ufficio provvederà ad annotarla nell'atto interessato.

ART. 24

PUBBLICITÀ E SEGRETEZZA DELLA VOTAZIONE

I Consiglieri votano a scrutinio palese per alzata di mano o per appello nominale anche se richiesto da un solo consigliere. A scrutinio segreto sono assoggettate le deliberazioni concernenti persone o elezioni a cariche ed è adottato ogni qualvolta lo prescrive la legge.

Il voto per alzata di mano è soggetto a controprova, se v'è chi lo chieda prima della proclamazione. Se la votazione è ancora dubbia si procede per appello nominale. La votazione segreta è fatta a mezzo di scheda. Il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, procede allo spoglio della stessa accertando che risultano corrispondenti allo stesso numero dei votanti, e ne riconosce e proclama l'esito. Durante lo spoglio delle schede si avvicinano al tavolo della Presidenza solo gli scrutatori.

ART. 25

VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI

Salvo i casi nei quali la legge prescrive un "quorum" particolare di maggioranza, nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei presenti.

Quando si ottiene parità di voti su un argomento posto all'ordine del giorno, la votazione ha l'ordinario esito negativo, essa può essere ripetuta nella stessa seduta, per una sola volta, su richiesta motivata di un consigliere ed approvata dal Consiglio. In caso di ulteriore parità di voti, l'argomento dovrà essere riscritto nell'ordine del giorno della successiva seduta seguendo le procedure previste dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento. In caso di ulteriore parità la proposta risulterà definitivamente respinta.

La stessa procedura descritta ai superiori commi 1 e 2 sarà seguita nel caso di argomento per i quali è richiesta una maggioranza qualificata e questa non sia stata raggiunta.

ART 26

PROCESSO VERBALE DELLE ADUNANZE

Di ogni adunanza è redatto dal Segretario comunale il processo verbale che è firmato dal Presidente, dallo stesso Segretario e dal Consigliere anziano. L'Amministrazione comunale, annualmente può prevedere in bilancio le somme necessarie per il servizio di stenotipia, che può essere reso mediante affidamento a terzi, oppure in economia. Esso verrà letto al Consiglio comunale della successiva adunanza e sarà approvato nei modi indicati al precedente art. 23. Il processo verbale deve contenere, oltre all'indicazione di tutte le formalità osservate ai fini della convocazione del Consiglio e dell'adunanza, i punti principali della discussione e le conclusioni di ciascun consigliere oratore. Ogni consigliere ha, però, diritto che nel verbale sia inserito il testo preciso di alcune dichiarazioni proprie, in tal caso l'interessato dovrà dettare lentamente al Segretario il testo della propria dichiarazione o presentarla per iscritto. Nel verbale devono essere indicate:

- a) il sistema di votazione adottato;
- b) il numero dei consiglieri votanti;
- c) il numero e il cognome degli astenuti nonché il nome nel caso di omonimia;
- d) il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta;
- e) il numero delle schede bianche e delle nulle;
- f) i nominativi degli scrutatori;
- g) Ogni consigliere ha diritto di far constare nel verbale il suo voto e il motivo del medesimo.

TITOLO IV

DISCIPLINA DELLE SEDUTE

ART. 27

COMPORAMENTO DEI CONSIGLIERI

Nella discussione degli argomenti i Consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.

Da tali apprezzamenti è naturalmente escluso qualsiasi riferimento alla vita privata, con esplicito divieto di interventi sui dati sensibili, come stabilito dalla legge.

Se un consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama. Se il consigliere persiste nel suo comportamento, dopo il secondo richiamo il Presidente gli interdice la parola e sospende il Consiglio comunale. Alla ripresa dei lavori il Presidente gli infligge una nota di biasimo motivata, su decisione consiliare.

ART. 28

PARTECIPAZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI

Il Sindaco e/o gli assessori sono tenuti a partecipare alle sedute del Consiglio comunale con funzioni di relatori delle proposte di deliberazione da loro presentate, e per fornire eventuali ulteriori spiegazioni qualora vengano richieste. Il Sindaco e gli assessori presenti non hanno diritto di voto.

ART. 29

ORDINE DELLA DISCUSSIONE

I Consiglieri comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza. Ove richiesto da almeno un gruppo, l'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal Presidente, sentita la Conferenza dei Capi gruppo.

I Consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto, in piedi, rivolti al Presidente ed al Consiglio, salvo che il Presidente dia loro facoltà, per particolari motivi, di parlare seduti.

I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega.

Debbono essere evitati i dialoghi e le discussioni fra i Consiglieri. Ove essi avvengano, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al Consigliere iscritto a parlare.

Solo al Presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.

Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.

Il Sindaco e gli Assessori presenti in aula non possono replicare sugli argomenti su cui il Consiglio ha già votato. Sull'esito della votazione un consigliere per gruppo può chiedere di intervenire per esprimere le proprie valutazioni politiche. L'intervento non può durare più di cinque minuti.

ART. 30

COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO

Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai Consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.

I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera dei Vigili Urbani. A tal fine due di essi sono sempre comandati di servizio per le adunanze del Consiglio comunale, alle dirette dipendenze del Presidente.

La forza pubblica può entrare nell'aula solo su richiesta del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato disturbo ai lavori della stessa od al pubblico presente, il Presidente dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.

Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del Presidente, egli abbandona il seggio e dichiara sospesa la riunione fino a quando non riprende il suo posto. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono il Presidente, udito il parere dei Capi gruppo, la dichiara definitivamente interrotta. Il Consiglio sarà riconvocato, con le modalità stabilite dal regolamento, per il completamento dei lavori.

Dopo l'entrata in vigore del presente regolamento il Presidente d'intesa con la Conferenza dei Capi gruppo, fa predisporre l'illustrazione delle norme di comportamento del pubblico previste dal presente articolo, che viene esposta nella sala delle adunanze.

ART. 31

AMMISSIONE DI FUNZIONARI E CONSULENTI IN AULA

Il Presidente su sua determinazione o per le esigenze della Giunta o su richiesta di uno o più Consiglieri, convoca alle sedute del Consiglio i funzionari comunali e/o i revisori dei conti perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.

Il Presidente può altresì invitare consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto della Amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti.

Effettuate le comunicazioni e risposte ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente o dai Consiglieri, i predetti funzionari e consulenti vengono congedati e lasciano l'aula, restando a disposizione se in tal senso richiesti.

TITOLO V

ORDINE DEI LAVORI

ART. 32

COMUNICAZIONI

All'inizio della prima adunanza, di ciascuna sessione, concluse le formalità preliminari, il Presidente effettua eventuali comunicazioni proprie e della Giunta sull'attività del Comune e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la Comunità. Lo stesso diritto spetta anche ai Consiglieri. Dopo l'intervento del Presidente, un Consigliere per ciascun gruppo può effettuare valutazioni e suggerimenti su argomenti compresi fra quelli indicati al precedente comma.

Le comunicazioni devono essere contenute, da parte del Presidente e dei Consiglieri che intervengono, in un tempo non superiore a cinque minuti per ogni argomento trattato. Sulle comunicazioni può intervenire, per associarsi o dissentire, un consigliere per ciascun gruppo, per un tempo non superiore a cinque minuti. Nelle sedute di rinvio si prosegue nella trattazione dell'o.d.g. da dove si è sospeso nella precedente seduta. Se le sedute di rinvio si protraggono nel tempo, alla quarta seduta di rinvio, il Presidente, ove occorre, aggiunge preliminari e comunicazioni. Trascorsa un'ora e mezza dall'inizio delle comunicazioni, il Presidente fa concludere la discussione di quella che in quel momento è in esame.

ART. 32 BIS

DIRITTO DI INIZIATIVA

Ciascun Consigliere Comunale nel rispetto di quanto previsto dall'art. 15 comma 1 dello Statuto Comunale può presentare proposte di deliberazione da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale.

Le proposte di deliberazione possono essere presentate su argomenti di competenza del Consiglio Comunale.

Il Presidente del Consiglio ricevuta la richiesta di proposta, se trattasi di argomenti di competenza consiliare, la sottopone al responsabile competente per materia, il quale ha 10 giorni di tempo per esprimere il parere di regolarità tecnica e se occorre, entro il termine dei 10 giorni, deve essere trasmessa al responsabile finanziario per il competente parere che deve essere espresso entro i successivi 10 giorni dalla trasmissione.

Terminato l'iter, la proposta viene trasmessa al Presidente del Consiglio Comunale, che si occuperà di trasmetterla al Presidente della commissione consiliare per l'acquisizione del prescritto parere. Dopo l'acquisizione del parere espresso dalla commissione consiliare competente ed in ogni caso decorsi i termini previsti dal regolamento, il Presidente deve inserire la proposta di deliberazione all'o.d.g. del primo Consiglio utile.

Alle proposte di deliberazione già presentate sarà applicata la tempistica del presente articolo.

ART. 33

INTERROGAZIONI

Ciascun consigliere ha diritto di presentare interrogazioni che consistono nella richiesta scritta rivolta al Sindaco o alla Giunta per avere informazioni e/o spiegazioni su argomenti che riguardano la funzione propria del Consiglio comunale o per conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali è stato adottato un provvedimento o gli intendimenti con i quali ci si prefigge di operare in merito ad un determinato evento.

La trattazione delle interrogazioni, come per le comunicazioni, avviene esclusivamente nella parte iniziale della prima seduta utile pubblica e non prima che siano decorsi 15 giorni dalla presentazione dell'interrogazione stessa.

L'esame delle interrogazioni viene effettuato nell'ordine cronologico di presentazione, e seguendo quest'ordine vengono iscritti all'o.d.g. dell'adunanza. Se il Consigliere proponente non è presente al momento in cui deve illustrare la sua interrogazione, questa s'intende ritirata, salvo che il consigliere presentatore non ne abbia chiesto il rinvio ad altra adunanza.

Quando l'interrogazione ha carattere d'urgenza può essere effettuata anche durante l'adunanza, subito dopo la trattazione di quelle presentate nei termini ordinari. Il Consigliere interrogante rimette copia del testo al Presidente e ne dà diretta lettura al Consiglio. Il Sindaco, o l'Assessore delegato per materia, possono dare risposta immediata se dispongono degli elementi necessari. In caso contrario si riservano di dare risposta scritta all'interrogante entro cinque giorni da quello della presentazione. Trascorsa un'ora dalla trattazione delle interrogazioni, il Presidente fa concludere la discussione di quella che in quel momento è in esame e rinvia le altre, eventualmente rimaste da trattare, alla successiva seduta del Consiglio comunale.

Nelle adunanze nelle quali vengono discussi il bilancio preventivo, il conto consuntivo, il piano regolatore e le sue varianti generali, non è iscritta all'ordine del giorno la trattazione delle interrogazioni.

Quando i Consiglieri proponenti richiedono risposta scritta, la stessa viene data dal Sindaco entro trenta giorni dalla richiesta, salvo i casi d'urgenza. Il Sindaco è tenuto a rispondere entro il termine predetto, in questo caso trenta giorni, la violazione di tale obbligo comporta l'applicazione dell'articolo 27 comma 2 della L.R. n. 7 del 26 agosto 1992.

Se i Consiglieri interroganti non richiedono espressamente l'iscrizione dell'interrogazione all'ordine del giorno del Consiglio comunale, s'intende che per la stessa è richiesta solo risposta scritta.

Durante la discussione in aula delle interrogazioni, è data possibilità di intervenire anche agli altri Consiglieri Comunali presenti per non oltre cinque minuti.

ART. 34

INTERPELLANZE

L'interpellanza consiste nella domanda fatta per iscritto al Sindaco, alla Giunta o a un singolo Assessore per avere notizie sui motivi e sugli intendimenti della loro azione.

In ordine alla procedura da seguire per la trattazione si rinvia all'articolo precedente.

ART. 35

MOZIONI

La mozione consiste in una proposta di deliberazione diretta a sollecitare o impegnare, secondo un determinato orientamento, l'attività del Consiglio o della G.M. sopra un determinato argomento e può anche consistere in un giudizio sulla azione dell'Amministrazione. Le mozioni devono essere presentate per iscritto e sono poste all'ordine del giorno della prima seduta consiliare se di carattere deliberativo, se invece di carattere ottativo possono essere votate nella stessa seduta in cui vengono presentati mediante votazione palese.

Per mozione d'ordine s'intende un richiamo al Presidente all'osservanza delle norme sulla procedura delle discussioni, o delle votazioni.

Sulla mozione d'ordine, dopo il proponente, possono parlare soltanto un oratore contro ed uno a favore e per non più di cinque minuti ciascuno.

Il Presidente chiamerà il Consiglio comunale a decidere su tale richiamo mediante votazione per alzata di mano.

ART. 36

ORDINE DI TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI EMENDAMENTI – SUB EMENDAMENTI

Il Consiglio comunale, concluse le comunicazioni e la trattazione delle interrogazioni, delle interpellanze e delle mozioni, procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del Presidente o su richiesta di un Consigliere, qualora nessuno dei membri del Consiglio si opponga. Nel caso di opposizioni, decide il Consiglio con votazione a maggioranza, senza discussione. Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta.

Ad ogni argomento trattato, possono essere proposti emendamenti da un consigliere per gruppo. Per ogni emendamento parlano il consigliere proponente e un consigliere contro, qualora vi sia opposizione. La durata degli interventi è di 5 minuti ciascuno, subito dopo si procede alla votazione. Gli eventuali sub emendamenti si presentano dopo l'enunciazione dell'emendamento. La discussione ed il relativo voto sul sub emendamento hanno la precedenza sugli emendamenti, seguendo la procedura di questi ultimi.

Il Presidente può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.

ART. 37

DISCUSSIONE - NORME GENERALI

Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino Consiglieri che appartengono a gruppi diversi. Quando, dopo che il Presidente ha invitato i consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.

Nella trattazione dello stesso argomento ciascun consigliere Capo gruppo - o il consigliere dallo stesso incaricato di intervenire per il gruppo - può parlare per due volte, la prima per non più di quindici minuti e la seconda per non più di cinque, per rispondere all'intervento di replica del Presidente o del relatore.

Gli altri Consiglieri possono intervenire nella stessa discussione una sola volta, per non più di dieci minuti ciascuno.

Il Sindaco o l'Assessore delegato per materia, o il Presidente per gli argomenti di competenza di Consigliere comunale possono intervenire alla discussione per non più di cinque minuti per dare chiarimenti.

Il Sindaco, l'Assessore o il Presidente replicano agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero.

Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica sua o del Sindaco o dell'Assessore relatore e le contro repliche, dichiara chiusa la discussione.

Il Consiglio, su proposta del Presidente o dei Capi gruppo, può dichiarare, a maggioranza, la chiusura della discussione quando, pur essendovi altre richieste di intervento, ritenga che esse abbiano carattere pretestuoso o dilazionatorio, dato che l'argomento è stato sufficientemente dibattuto. Ciò può avvenire solo quando sia almeno intervenuto un Consigliere per ciascun gruppo, in modo che sia stato possibile conoscere l'opinione di tutti i gruppi, salvo che alcuni di essi dichiarino di rinunciare.

Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per le dichiarazioni di voto, ad un solo Consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a cinque minuti.

Qualora uno o più Consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal Capo gruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.

I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono estesi a 30 minuti per le discussioni generali relative al bilancio preventivo, al conto consuntivo, relazione semestrale del Sindaco ed ai piani regolatori e loro varianti generali. Comunque limiti di tempo più ampi possono essere fissati dalla Conferenza dei Capi gruppo, dandone avviso al Consiglio all'inizio della seduta o prima che si proceda all'esame dell'argomento.

ART. 38

QUESTIONE PREGIUDIZIALE E SOSPENSIVA

La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.

La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.

Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente - o ad uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da più Consiglieri - un Consigliere per ciascun gruppo, per non oltre cinque minuti. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

ART. 39

FATTO PERSONALE

Costituisce "*fatto personale*" l'essere attaccato sulla vita privata, sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.

Il Consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi; il Presidente decide se il fatto sussiste o meno. Se il Consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese.

Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il Consigliere o i Consiglieri che lo hanno provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di dieci minuti.

Qualora nel corso della discussione un Consigliere sia accusato di fatti che ledono la sua onorabilità, può chiedere al Presidente di far nominare dal Consiglio, nel suo interno, una Commissione composta da tre membri che indaghi e riferisca sulla fondatezza dell'accusa.

La Commissione riferisce per scritto, entro il termine assegnatole.

Il Consiglio prende atto delle conclusioni della Commissione, senza votazioni.

ART. 40

TERMINE DELL'ADUNANZA

L'ora entro la quale si concludono le adunanze è stabilita periodicamente dal Consiglio, su proposta presentata dal Presidente, udita la Conferenza dei Capi gruppo.

Il Consiglio può decidere, all'inizio o nel corso di un'adunanza, di continuare i suoi lavori oltre il termine normalmente fissato, per concludere la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno o di quelli che hanno particolare importanza od urgenza.

Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno il Presidente dichiara conclusa la riunione.

Nel caso in cui il Consiglio proceda nei suoi lavori fino all'ora preventivamente stabilita ed al compimento della stessa rimangano ancora da trattare altri argomenti iscritti all'ordine del giorno, viene concluso l'esame e la votazione della deliberazione in discussione, dopo di che il Presidente dichiara terminata l'adunanza, avvertendo i Consiglieri che i lavori proseguiranno nel giorno eventualmente già stabilito nell'avviso di convocazione o, in caso contrario, che il Consiglio sarà riconvocato per completare la trattazione degli argomenti ancora previsti dall'ordine del giorno.

TITOLO VI

COMMISSIONI CONSILIARI SPECIALI

ART. 41

COMMISSIONI D'INCHIESTA

Così come previsto all'art.8 dello Statuto comunale, il Consiglio comunale può istituire Commissioni consiliari d'inchiesta.

Su proposta del Sindaco, su istanza anche di un solo Consigliere od a seguito di segnalazione di gravi irregolarità effettuata dal Collegio dei Revisori dei conti o dal Difensore Civico, il Consiglio comunale, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo politico-amministrativo, può costituire, nel suo interno, commissioni speciali incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi, dai responsabili degli uffici e servizi, dai rappresentanti del Comune in altri organismi.

La deliberazione che costituisce la Commissione definisce l'oggetto e l'ambito dell'inchiesta ed il termine per concluderla e riferire al Consiglio comunale. Il coordinatore, qualora per motivi accertabili, ritiene di dover prorogare il termine di ultimazione dei lavori, può presentare richiesta al Presidente del Consiglio comunale, affinché provveda ad inserire apposto punto all'o.d.g., nel

rispetto dei tempi procedurali previsti nel presente regolamento. Tale richiesta può essere presentata per una sola volta. Qualora i lavori della Commissione non vengano conclusi entro questo ulteriore termine, la Commissione si intende decaduta. Della Commissione fanno parte rappresentanti di tutti i gruppi. Nel provvedimento di nomina, adottato con votazione palese, viene designato il coordinatore.

La Commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del coordinatore il Segretario comunale mette a disposizione della Commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti all'oggetto dell'inchiesta od allo stesso connessi.

Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la Commissione può effettuare l'audizione di membri del Consiglio e della Giunta, del Collegio dei Revisori, del Difensore Civico, del Segretario comunale, dei responsabili degli uffici e servizi e dei loro dipendenti, dei rappresentanti del Comune in altri enti ed organismi. I soggetti invitati alle audizioni non possono rifiutarsi. La convocazione e le risultanze dell'audizione restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione della Commissione. Fino a quel momento i componenti della Commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio. La redazione dei verbali della Commissione, che nelle audizioni si avvale di apparecchi di registrazione, viene effettuata da un funzionario comunale incaricato, su proposta del coordinatore, della stessa Commissione.

Nella relazione al Consiglio la Commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta che non sono risultati, direttamente od indirettamente, connessi con l'ambito della medesima: per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio di cui al precedente quarto comma.

Il Consiglio comunale, preso atto della relazione della Commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime alla Giunta i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che quella dovrà adottare entro un termine prestabilito.

Con la presentazione della relazione al Consiglio comunale la Commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti ed i verbali vengono dal coordinatore consegnati al Segretario comunale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'archivio riservato dell'Ente.